

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 5 dicembre 2025

Nr. 48 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Triangolazione comunitaria: semplificazione anche con l'allungamento della catena commerciale
2. Imposte versate all'estero: certificazione del sostituto per le detrazioni in Italia
3. Detraibilità IVA: conta la destinazione dell'immobile
4. Rimborso del taxi al dipendente imponibile con pagamento non tracciato
5. Non imponibili le somme aggiuntive ai familiari in caso di morte del lavoratore
6. Accertamento induttivo: detrazione IVA a monte
7. Irap non dovuta dall'avvocato con collaboratori part-time
8. Obbligazioni *one coupon*: nessun abuso nel disallineamento temporale
9. Delega unica agli intermediari: online la guida delle due Agenzie

Triangolazione comunitaria: semplificazione anche con l'allungamento della catena commerciale

Il Tribunale UE, nella sentenza del 3 dicembre 2025, relativa alla causa T-646/24, ha statuito che l'allungamento della catena commerciale non interferisce sulla triangolazione comunitaria fra i primi tre operatori.

Il soggetto promotore dell'operazione, che acquista i beni in un altro Stato membro incaricando il fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro della UE, ove li ha rivenduti al proprio cessionario designato debitore dell'IVA, non perde il beneficio della detassazione dell'acquisto intracomunitario nel caso in cui i beni siano stati consegnati, anziché al proprio cessionario, ad un cliente di quest'ultimo, salvo che sia consapevole dell'esistenza di una frode all'imposta.

La questione principale verteva sui presupposti per l'applicazione della misura di semplificazione prevista dall'art. 42 della Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva IVA) per le triangolazioni comunitarie, in forza della quale l'imposta è dovuta solo nel Paese membro di destinazione dei beni nel caso in cui il promotore dell'operazione, stabilito nel Paese UE A (Germania), li abbia acquistati nello Stato membro B (Slovenia) per rivenderli nello Stato membro C (Danimarca) al proprio cessionario designato come debitore dell'imposta, ed i beni abbiano formato oggetto di un unico trasporto dal paese B al paese C.

Accertato che l'imposta non era stata pagata né nel Paese di partenza né in quello di arrivo dei

beni, l'autorità slovena ne aveva richiesto il pagamento al promotore dell'operazione, identificato nel proprio territorio.

La stessa sosteneva infatti l'inapplicabilità della semplificazione di cui all'art. 42 della Direttiva IVA in quanto, essendo i beni stati prelevati in Danimarca da un quarto operatore, e non dal soggetto cessionario del promotore, non erano stati rispettati i requisiti della triangolazione comunitaria, che contemplano l'intervento di tre operatori.

Dopo avere illustrato le disposizioni di riferimento, il Tribunale ha osservato come nel caso in esame, diversamente dall'operazione triangolare classica, la catena di cessioni ha in effetti coinvolto quattro soggetti passivi identificati in tre Stati membri differenti.

Sul punto, il giudice del rinvio, pur ritenendo che la cessione aggiuntiva avvenuta in Danimarca, stesso Paese della cessione precedente tra il promotore e il proprio cessionario designato debitore dell'imposta, non abbia incidenza sulle operazioni precedenti, chiedeva tuttavia se la misura di semplificazione di cui trattasi possa essere applicata.

Alla luce della formulazione letterale e dell'obiettivo delle disposizioni di riferimento, il Tribunale ha risposto affermativamente, statuendo che l'art. 141, lettera c), della Direttiva IVA, che detta le condizioni alle quali gli Stati membri non assoggettano all'Iva gli acquisti intracomunitari effettuati sul loro territorio nell'ambito delle operazioni c.d. triangolari, si interpreta nel senso che il fatto che i beni ceduti nell'ambito di

un'operazione triangolare non siano fisicamente trasportati a destinazione della persona per la quale è effettuata la cessione successiva, bensì a destinazione del suo cliente, al quale essa li ha rivenduti e che è identificato ai fini dell'IVA nello stesso Stato membro del rivenditore, non impedisce di ritenere soddisfatta la condizione prevista da detta disposizione.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto irrilevante la circostanza che il promotore della triangolazione fosse a conoscenza del fatto che i beni sarebbero stati consegnati non al proprio cessionario designato debitore IVA, ma ad un cessionario di quest'ultimo.

Imposte versate all'estero: certificazione del sostituto per le detrazioni in Italia

La Corte di giustizia tributaria di Como, con la sentenza n. 279/1/2025, ha statuito che le imposte pagate all'estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili dall'imposta da assolvere in Italia, se gli stessi redditi siano stati assoggettati a imposizione per legge anche in Italia, mediante ritenuta o imposta sostitutiva.

A tal fine, il contribuente può dare prova di avere versato all'estero le imposte in modo definitivo, anche mediante la certificazione del sostituto di imposta. Nel caso esaminato, il ricorrente aveva impugnato il silenzio rifiuto dell'Ufficio formatosi sull'istanza di rimborso delle imposte pagate sui dividendi di fonte estera.

In particolare, la richiesta si fondava sul fatto che i proventi erano stati assoggettati a tassazione prima in Svizzera (con l'applicazione della ritenuta del 15%) e successivamente in Italia (con l'applicazione della ritenuta del 26%) e che quindi, in base all'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, il contribuente aveva il diritto a detrarre integralmente dall'imposta pagata in Italia quella versata all'estero.

L'Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo che il diniego era invece legittimo, dal momento che non era stata fornita la prova della definitività delle imposte pagate all'estero mediante apposita certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, e in quanto il reddito estero non aveva concorso alla formazione del reddito imponibile.

Investita dalla questione, la competente Corte ha accolto il ricorso, richiamando in primo luogo i principi espressi in materia dai giudici di legittimità, secondo i quali, le imposte pagate all'estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora il medesimo reddito di fonte estera venga assoggettato a tassazione in Italia mediante ritenuta o imposta sostitutiva non su richiesta del beneficiario, ma obbligatoriamente.

Nel caso in esame il diritto alla detrazione sussisteva, dal momento che i dividendi di fonte estera erano stati dapprima assoggettati a tassazione in Svizzera e poi avevano scontato la tassazione obbligatoria in Italia con l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% prevista dall'articolo 27, comma 4, del DPR n. 600/1973.

Inoltre, i giudici hanno anche ritenuto che il ricorrente avesse dato prova di aver pagato all'estero in modo definitivo le imposte, come emergeva dalla certificazione del sostituto d'imposta svizzero, che attestava il versamento delle ritenute e il parziale rimborso ottenuto.

Detraibilità IVA: conta la destinazione dell'immobile

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 31511, depositata il 3 dicembre 2025, ha statuito che la detraibilità dell'IVA relativa a beni immobili non è esclusa dalla mera classificazione catastale abitativa, dovendo valutarsi l'inerenza all'attività d'impresa sulla base dell'utilizzo concreto o anche solo prospettico del bene, secondo l'intenzione iniziale del soggetto passivo e in coerenza con il principio di neutralità dell'Iva.

I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto illegittimo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate con cui era stata rettificata l'IVA relativa a lavori di ristrutturazione e ampliamento di un immobile di una società alberghiera, accatastato come abitativo.

Più in particolare la competente Corte di seconde cure aveva rilevato l'esistenza di perizie tecniche asseverate che attestavano la completa destinazione turistico-alberghiera degli interventi ed escluso che l'Agenzia delle Entrate avesse provato un utilizzo abitativo dell'immobile da parte del custode o del titolare.

L'ufficio era ricorso dinanzi la Corte di Cassazione e aveva eccepito l'errore del giudice di appello nel riconoscimento della detraibilità dell'IVA relativa in questione nonostante l'immobile fosse accatastato come abitativo.

Secondo l'amministrazione finanziaria, invece, doveva applicarsi il divieto previsto dall'articolo 19-bis1, lett. i) del DPR n. 633/1972, in base al quale non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati.

I giudici di legittimità, di contro, hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso riprendendo un orientamento diffuso, secondo il quale non rileva la classificazione catastale, ma l'effettiva destinazione all'attività d'impresa dell'immobile.

Di conseguenza il diritto alla detrazione IVA non può essere negato sulla base della citata qualificazione catastale dell'immobile, dovendosi verificare la sua effettiva o anche solo prospettica destinazione all'attività di impresa.

Ne consegue che la detrazione IVA può essere negata solo se si dimostra – con elementi oggettivi – che l'immobile non sia inerente all'attività d'impresa. Rileva pertanto ai fini della detrazione il criterio dell'inerenza oggettiva e non la categoria catastale.

Rimborso del taxi al dipendente imponible con pagamento non tracciato

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 4 dicembre 2025, n. 302, ha chiarito che il rimborso delle spese per l'utilizzo del taxi in Italia sostenute in contanti da parte del lavoratore è soggetto a tassazione come reddito di lavoro dipendente.

In altri termini, il rimborso delle spese sostenute in Italia dai lavoratori dipendenti non è imponible Irpef solo a condizione che il pagamento delle stesse avvenga con strumenti tracciabili quali bonifico o carta. Se, invece, il pagamento è in contanti, il rimborso diventa imponible.

Il chiarimento reso è rivolto a un Ministero che deve rimborsare ad una propria dipendente le spese sostenute per spostamenti in taxi, effettuati durante tre missioni di servizio, sia in Italia che all'estero.

La particolarità del caso è che, per le corse in Italia, il pagamento è avvenuto in contanti. Da qui il dubbio sul corretto trattamento fiscale del rimborso.

Il Ministero ha chiesto se rimborsi delle spese sostenute dal dipendente nel territorio dello Stato (ad esempio, per missioni o viaggi di lavoro) concorrano a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 5 del TUIR.

L'Agenzia ha, in primis, ricordato che il comma 1 del citato articolo 51 del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoratore dipendente *"tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*.

Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto "principio di onnicomprensività"), compresi i rimborsi spese, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo.

Il successivo comma 5 disciplina il regime fiscale applicabile alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro.

In particolare, l'Agenzia ha ricordato che in base alla norma l'effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

Se invece il pagamento delle spese avviene in contanti, anche per trasferte dentro il territorio nazionale, il rimborso di queste somme concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente.

Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che le amministrazioni pubbliche devono applicare una

ritenuta d'acconto sul reddito da lavoro dipendente al momento del pagamento, che deve essere calcolata in base all'aliquota fiscale corrispondente al reddito del dipendente (articolo 29, comma 1, del Dpr n. 600/1973).

Non imponibili le somme aggiuntive ai familiari in caso di morte del lavoratore

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 4 dicembre 2025, n. 301, ha reso chiarimenti sull'inquadramento fiscale delle somme integrative previste dal regolamento aziendale e corrisposte in caso di morte del lavoratore al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa.

Il caso riguardava una società che, sulla base di un proprio regolamento, corrisponde ai dirigenti con qualifica di partner e agli aventi causa indennizzi – aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL – in caso di morte o invalidità permanente causati da infortuni o malattie contratti sia in ambito professionale che in ambito extraprofessionale.

In particolare, la società corrispondeva: (i) una somma denominata "Temporanea Caso Morte (TCM)" in favore dei beneficiari che il partner individua mediante comunicazione scritta e controfirmata; (ii) una rendita denominata "Assegno Integrativo Caso Morte (AICM)" in favore del coniuge, dei figli minori o degli aventi causa.

La società aveva stipulato apposite polizze assicurative per far fronte a tali obbligazioni; polizze che riguardavano però solo la società e non il dipendente, il quale rimaneva estraneo al rapporto assicurativo.

Con riferimento al trattamento fiscale di tali somme, l'articolo 6, comma 2, del TUIR prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Sul punto, l'Agenzia ha ricordato che, per le erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse previdenziali o assistenziali, è stato chiarito che il

trattamento fiscale deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l'imposizione sui redditi; di conseguenza, dette prestazioni saranno assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell'articolo 6 del TUIR.

In altre parole, se la cassa di assistenza sociale eroga un'indennità risarcitoria derivante da invalidità permanente (totale o parziale) o da morte, questa non va assoggettata a tassazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del TUIR.

Tenuto conto che l'importo oggetto di interpello, predeterminato sulla base del regolamento aziendale, veniva erogato dal datore di lavoro al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in caso di morte del dipendente, l'Agenzia ha ritenuto che, tale importo non costituisca reddito imponibile, indipendentemente dalla modalità di erogazione (in forma di capitale o di rendita).

Accertamento induttivo: detrazione IVA a monte

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31406, depositata il 2 dicembre 2025, ha statuito che in ipotesi di accertamento induttivo, il contribuente deve poter detrarre l'IVA a monte, altrimenti si violerebbe il principio di neutralità e si finirebbe per addebitare l'imposta non al consumatore finale ma al soggetto passivo intermedio.

A seguito di indagini bancarie, ad un contribuente erano stati contesati maggiori redditi e IVA. Secondo i giudici di appello, poiché il contribuente non aveva emesso, né registrato, fatture e non aveva presentato alcuna dichiarazione IVA, la relativa imposta era integralmente indetraibile.

Nel ricorso proposta dinanzi ai giudici di legittimità, l'interessato aveva eccepito la violazione dei principi unionali di neutralità IVA, in quanto la detrazione IVA era stata negata per la sola violazione di obblighi formali, pur in assenza di contestazione di condotte fraudolente.

La Corte ha accolto il ricorso, richiamando i principi statuiti dai giudici unionali in tema di requisiti sostanziali e formali della detrazione, rilevando come gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione siano requisiti

formali e la loro violazione non possa comportare ex se la perdita del diritto, salvo che sia accertata una vera e propria frode, cioè una violazione fraudolenta di gran parte degli obblighi formali.

Ne consegue che l'omessa presentazione delle dichiarazioni, come nella specie, non comporta la perdita automatica del diritto, da esercitarsi comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 19 del DPR n. 633/1972.

Irap non dovuta dall'avvocato con collaboratori part-time

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, con la sentenza n. 405/1/2025, ha statuito che, in assenza di utilizzo di capitali e di lavoro altrui in misura significativa per produrre valore aggiunto, non è tenuto al versamento dell'Irap l'avvocato che sostiene spese per due collaboratori part-time e che, sulla base del libro cespiti, dimostra di possedere beni strumentali modesti.

Un avvocato aveva presentato ricorso a seguito del silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso dell'Irap versata negli anni 2011-2013.

In sede di ricorso, l'avvocato aveva rilevato come nel suo caso non sussistesse in alcun modo il requisito della autonoma organizzazione ai fini dell'applicabilità dell'Irap: l'attività professionale veniva svolta con apporto del proprio lavoro, avvalendosi di pochi beni strumentali di modesto valore (mobilio, computer con relative licenze software e stampante) e di una impiegata part-time.

Costituitosi in giudizio, l'ufficio aveva chiesto il rigetto del ricorso, facendo rilevare come nel caso di specie sussistesse il requisito di autonoma organizzazione, non solo perché l'impiegata era stata assunta in un ruolo non meramente esecutivo ma di concetto, ma soprattutto perché negli anni in contestazione l'avvocato si era avvalso, in maniera peraltro continuativa, di due collaboratori, corrispondendo a ciascuno di essi compensi annui per circa 20mila euro.

Appurata la modesta valenza dei beni strumentali dell'avvocato, la Corte si è soffermata a valutare la controversa questione relativa all'apporto di personale terzo quale presupposto dell'autonomia

organizzazione ai fini Irap, ritenendo che nel caso di specie il lavoro svolto – seppure in maniera continuativa – dai due collaboratori non eccedesse il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività, trattandosi di due rapporti di lavoro part-time equiparabili a una sola attività lavorativa a tempo pieno.

Obbligazioni one coupon: nessun abuso nel disallineamento temporale

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° dicembre 2025, n. 299, ha escluso l'abuso del diritto per l'emissione di obbligazioni "one coupon" con disallineamento temporale tra deduzione degli interessi passivi in capo all'emittente (per competenza) e tassazione degli interessi attivi in capo ai sottoscrittori (a incasso).

In assenza di un vantaggio fiscale indebito, l'analisi antiabuso non è proseguita con l'esame degli altri requisiti.

Nel caso di specie, la società istante intendeva finanziare investimenti strategici rilevanti tramite un prestito obbligazionario subordinato, privo di collaterale, con orizzonte 15/20 anni, offerto a soci, amministratori, dipendenti e terzi.

Le obbligazioni "one coupon" (cedola unica a scadenza), con tasso annuo composto fino al 16,5%, comportavano l'applicazione della ritenuta sugli interessi al pagamento, cioè alla loro scadenza, mentre la società deduceva *ex lege* gli interessi per competenza, generando il disallineamento oggetto di interpello.

Secondo l'Agenzia, nel caso di specie il disallineamento era fisiologico per i "one coupon" e non in contrasto con la normativa fiscale.

Delega unica agli intermediari: online la guida delle due Agenzie

A partire dall'8 dicembre 2025, i contribuenti potranno delegare gli intermediari all'utilizzo di uno o più servizi online contestualmente dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Prevista dall'articolo 21, DLgs n. 1/2024, la nuova modalità rappresenta un'innovazione che

semplifica e razionalizza il sistema di comunicazione delle deleghe, poiché permette ai contribuenti di attivare, con una sola operazione, quelle rilasciate agli intermediari per uno o più servizi online sia dell'Agenzia delle entrate sia dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Questo nuovo strumento consente anche di unificarne la durata, rendendo più agevole agli intermediari la gestione dei rinnovi.

La delega unica viene conferita attraverso un accordo, cartaceo o digitale, tra contribuente e intermediario, e diventa efficace solo dopo la comunicazione all'Agenzia, che può essere effettuata anche dallo stesso intermediario.

Una volta attivata, la delega resta valida fino al 31 dicembre del quarto anno successivo, salvo revoca o rinuncia, offrendo così una maggiore stabilità e continuità operativa.

Con il provvedimento del 2 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, esclusivamente digitali, per la comunicazione delle deleghe e ha pubblicato il fac-simile della delega unica, superando così ogni modalità analogica, come la consegna allo sportello o l'invio tramite Pec, e abbandonando l'uso dei codici cartacei per l'accesso ai servizi, segnando quindi un ulteriore passo verso la piena digitalizzazione del fisco.

Il passaggio definitivo alla delega unica, fissato per il prossimo 8 dicembre 2025. In ogni caso sarà

possibile utilizzare le modalità attualmente in vigore per attivare o rinnovare le singole deleghe fino al 5 dicembre.

Per agevolare la transizione, nell'area riservata degli intermediari l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile un file con l'elenco delle deleghe attive e con le relative scadenze. Lo stesso strumento è disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La delega unica può essere conferita da persone fisiche per sé stesse o per soggetti rappresentati, come minori, incapaci o deceduti, mentre per i contribuenti diversi dalle persone fisiche è necessario l'intervento del rappresentante legale.

Gli intermediari abilitati sono quelli previsti dal DPR n. 322/1998, ma per alcuni servizi specifici del portale "Fatture e Corrispettivi" possono essere delegati anche soggetti non qualificati come intermediari.

I servizi delegabili sono quelli indicati nel fac-simile allegato al provvedimento del 2 ottobre 2024 e comprendono, tra gli altri, le funzionalità del portale "Fatture e Corrispettivi", il "Cassetto fiscale delegato", l'acquisizione dei dati Isa e le proposte di concordato preventivo biennale, oltre ai servizi online dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |